

Sent. n. 61/2023



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Fabio PINELLI

- Vice Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

Presidente

Avv. Rosanna NATOLI

- Componente eletto dal Parlamento

Dott.ssa Paola D'OVIDIO

- Magistrato di legittimità

Dott. Genantonio CHIARELLI

- Magistrato di merito

Relatore

Dott. Antonino LAGANA'

- Magistrato di merito

Dott. Roberto FONTANA

- Magistrato di merito

Componenti

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 38/2021 R.G. nei confronti della

dott.ssa NOME 1

giudice del Tribunale per i minorenni di **UFF 1**,
difesa dal dott. **NOME 2**

incolpata

a) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 lettere d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio e, in particolare, perché, quale magistrato designato a presiedere l'udienza dell'11.3.2020 presso il Tribunale di Sorveglianza di **UFF 2**, prima dell'inizio dell'udienza stessa, aggrediva verbalmente la dott.ssa **NOME 3**, Magistrato di Sorveglianza, componente del collegio, profferendo al suo indirizzo per due volte l'espressione "vaffanculo" e così mantenendo nei confronti di costei un comportamento gravemente scorretto.

Notizia circostanziata del fatto acquisita in data 19.6.2020 a seguito di esposto a firma della dott.ssa **NOME 3.**

b) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 lettere d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio e, in particolare, per avere mantenuto un comportamento abitualmente e gravemente scorretto all'interno dell'ufficio giudiziario al quale risulta assegnata, minacciando la preparazione di un *dossier* contro il Presidente e i magistrati del Tribunale di Sorveglianza di **UFF 2**; esprimendosi anche pubblicamente e in presenza del personale di cancelleria, nonché durante le riunioni di ufficio del 6.6.2019 e del 5.3.2020, con un linguaggio aggressivo e volgare; additando la dott.ssa **NOME 4**, nel corso di un incontro presso Villa **XXX** del novembre del 2015, come la responsabile dello sfascio e del disordine trovato nel tribunale di Sorveglianza; utilizzando espressioni quali "a sputo n'faccia", riferita alla dott.ssa **NOME 3**; "continenza O cazz" riferita alla dott.ssa **NOME 5**; "mi dispiace solo per quel povero figlio tuo che ha una madre come te", riferita alla dott.ssa **NOME 6**; "quella puttana della **NOME 5**", frase pronunciata alla presenza della dott.ssa **NOME 3**; "Avvocà mica tenimmo a guallera", pronunciata in udienza alla presenza della dott.ssa **NOME 7**; "io ti saluto ma ricordati che vi schifo a tutti quanti", rivolta alla dott.ssa **NOME 8**; dichiarando al personale di cancelleria di "schifare" la dott.ssa **NOME 7** più di quanto schifasse la dott.ssa **NOME 4**; **Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 24.3.2021 con nota del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di **UFF 2**.**

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo l'applicazione della sanzione della censura.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione dell'incolpata per inconfigurabilità dell'illecito disciplinare; in subordine di ritenere l'illecito disciplinare non configurabile perché il fatto è di scarsa rilevanza *ex art. 3-bis* d.lgs. n. 106 del 2009; in estremo subordine, il minimo della sanzione.

Svolgimento del procedimento

In data 19 maggio 2021 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione promuoveva l'azione disciplinare nei confronti della dott.ssa **NOME 1** per i capi di cui all'incolpazione (notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 24 marzo 2021 con nota del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di **UFF 2**).

Il Procuratore Generale in data 22 settembre 2022 formulava la richiesta di fissazione udienza *ex art. 17*, d.lgs. 106 del 2009.

La dottoressa **NOME 1** è stata altresì sottoposta ad interrogatorio davanti alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021 e in quella sede ha depositato controdeduzioni.

All'udienza odierna stante l'assenza di richieste e di necessità istruttorie le parti hanno rassegnato le conclusioni.

Il Procuratore Generale concludeva come in epigrafe, ritenendo configurato l'illecito disciplinare e la non applicabilità dell'*art. 3-bis* d.lgs. n. 109 del 2006 per una serie di elementi, fra cui la reiterazione dei comportamenti, la pluralità dei magistrati screditati, comunque oggetto di gratuite offese, la pronuncia di alcune frasi emblematiche, provocatorie o comunque scurrili in pubblica udienza, la presenza di avvocati o di cancellieri, quando si sono verificati alcuni i fatti.

La difesa al contrario ha prospettato una situazione fattuale assai differente, ritenendo che la dott.ssa **NOME 1** non ha realizzato alcun comportamento scorretto, o quanto meno non abituale, e che, anche, in presenza di acredine all'interno dell'ufficio ciò non è mai stato percepito all'esterno.

Motivi della decisione

La dottoressa **NOME 1** è chiamata a rispondere in entrambi i capi di incolpazione dell'illecito disciplinare, di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, lett. d) del decreto legislativo numero 109 del 2006 perché, quale magistrato designato a presiedere l'udienza dell'11.3.2020 presso il Tribunale di Sorveglianza di **UFF 2**, prima dell'inizio dell'udienza stessa, aggrediva verbalmente la dott.ssa **NOME 3** proferendo verso la stessa l'espressione *vaffanculo* (CAPO A) e per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio e, in

particolare, per avere mantenuto un comportamento abitualmente e gravemente scorretto all'interno dell'ufficio giudiziario al quale risulta assegnata, come dettagliatamente descritto nel capo di incolpazione (CAPO B).

La vicenda fattuale è, in parte, comune ai due capi di incolpazione, quindi, può essere trattata congiuntamente.

Nei confronti della dottoressa **NOME 1** vengono contestate molteplici condotte non rispettose dei doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio propri della funzione del magistrato poiché la stessa avrebbe tenuto abitualmente ed in modo reiterato comportamenti scorretti nei confronti di alcuni colleghi, di avvocati e del personale di cancelleria.

Prendendo le mosse dal primo capo di incolpazione si evidenzia come la dottoressa **NOME 3**, collega di ufficio, segnalava, sia informalmente che formalmente, che all'udienza dell'11 marzo del 2020 veniva verbalmente aggredita dalla dottoressa **NOME 1** per divergenze circa la gestione dell'udienza. Quest'ultima, in particolare, si rivolgeva, secondo la ricostruzione della dottoressa **NOME 3**, alla stessa, con toni accesi e proferendo per due volte l'espressione offensiva, di cui al capo di incolpazione. L'episodio, seppur si svolgeva nella camera di consiglio, sembra fosse stato comunque udito all'esterno anche dalle persone presenti in aula.

La dottoressa **NOME 3**, scossa per l'accaduto, chiedeva ed otteneva la sostituzione per l'udienza e, in generale, di non essere più nello stesso collegio della dottoressa **NOME 1**.

Sul punto, per quanto appresso si dirà, è importante evidenziare che, seppure nella relazione in data 11.3.2020 la dr.ssa **NOME 3** scriveva che la **NOME 1** avesse urlato nei suoi confronti in presenza degli esperti, del Procuratore Generale e del cancelliere di udienza, oltre che dell'autista che fungeva da commesso e che solo nella seconda relazione del 27.3.2020 aveva fatto riferimento all'utilizzo dell'epiteto offensivo indicato in incolpazione (e non anche nella prima, quando aveva taciuto la circostanza per motivi di opportunità), è altrettanto vero che in realtà nessuno degli altri presenti ha riferito di aver ascoltato questa espressione, avendo tutti parlato soltanto di una discussione accesa verificatasi fra le due magistrature; in particolare il Sostituto Procuratore generale, dr.ssa **NOME 9**, aveva fatto riferimento ad un tono di voce alterato, specificando al contempo di non aver udito cosa le stesse si fossero dette. Affermazione, quest'ultima, ribadita dal cancelliere d'udienza **NOME 10** (verbale del 12.3.2021) nei medesimi termini.

Tali deposizioni, da un lato non sono assolutamente sufficienti ad inficiare quanto riferito dalla dr.ssa **NOME 3**, restando del tutto provati i fatti da lei raccontati, sol che si consideri che a seguito del litigio la **NOME 3** si era fatta immediatamente sostituire, che di tale episodio la stessa aveva parlato con altre colleghe (escusse a conferma) e con la stessa presidente, dr.ssa **NOME 6**,

e che nessun elemento consente di porre in dubbio la genuinità delle sue dichiarazioni; dall'altro assumono valore per quanto appresso si dirà.

Quanto al secondo capo di incolpazione, si dà atto che a seguito di tale vicenda, 8 degli 11 magistrati in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di **UFF 2**, edotti dell'accaduto, decidevano di inviare un esposto, a firma congiunta, al Presidente del Tribunale di sorveglianza per segnalare, pur genericamente, il diffuso ed abituale atteggiamento dell'incolpata non conforme al decoro della magistratura e comunque non rispettoso dei colleghi e degli altri lavoratori con lei entrati in contatto. In concreto, però, e solo su fatti concreti può fondarsi un giudizio di natura disciplinare, oltre all'episodio di cui al capo a), erano indicati alcuni episodi occorsi nelle riunioni di Tribunale tenute il 6 giugno del 2019 e il 5 marzo del 2020, nelle quali la **NOME 1** aveva tenuto comportamenti sgarbati e da loro ritenuti oltre misura, alzando il tono della voce, mostrandosi molto agitata ed abbandonando le riunioni, nella manifestata convinzione che dette riunioni, specie quella del marzo del 2020, fossero state convocate contro di lei.

Tale nota dei ridetti magistrati veniva portata all'attenzione del Consiglio Giudiziario di **UFF 3**, che, in data 27 aprile 2020, disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di **UFF 4** e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, anche sulla base di una nota depositata dall'incolpata, nella quale era contenuta una vera e propria denuncia da sottoporre all'autorità di Procura competente (trattasi di controdeduzioni con le quali la dottoressa **NOME 1** negava con fermezza le accuse, sostenendo che gli esposti fossero eccessivamente generici, ed al contempo affermando di essere stata vittima di un clima di ostilità ingiustificata nei suoi confronti, tale da astrattamente configurare una ipotesi di atti persecutori).

A seguito di precise disposizioni della Procura Generale, venivano nuovamente interpellati i magistrati denuncianti (**NOME 5**, **NOME 11**, **NOME 7**, **NOME 8**, **NOME 4**, **NOME 3**, **NOME 12**, **NOME 13**) e gli stessi predisponavano ulteriori relazioni – tutte in atti – ove ribadivano nei termini di cui sopra le condotte scorrette e scomposte della dott.ssa **NOME 1**, verificatesi a partire dal 2015, (si vedano dichiarazione del teste, dott.ssa **NOME 4**, altro magistrato del Tribunale) nei limiti e nei termini in cui sono state poi enunciate nel capo di incolpazione sub b).

Emerge da tali dichiarazioni un forte senso di disagio vissuto dalla **NOME 1**, ritenutasi vittima di un atteggiamento discriminatorio nei suoi confronti da parte del Presidente **NOME 6** sia quanto a carichi di lavoro sia quanto a distribuzione delle ferie, e, di riflesso, da tutti gli altri colleghi, costretti a subire i comportamenti della **NOME 1**, da tutti ritenuti “*sopra le righe... anomali...esuberanti...*”.

L'incolpata, dal canto suo, rendeva interrogatorio in data il 9 novembre del 2021, nel corso del quale ha, sostanzialmente, negato gli addebiti,

evidenziando come i rapporti si fossero incrinati a seguito di una redistribuzione dei carichi di lavoro, giustificata dallo stato di malattia di una collega, redistribuzione alla quale la **NOME 1** si era invano opposta, facendo valere anche il proprio stato di malattia (anche se le sue osservazioni erano state poi ritenute fondate dal Consiglio Giudiziario, investito della questione).

Peraltro, nei mesi successivi, i magistrati in servizio presso il Tribunale di sorveglianza avevano segnalato la permanenza di comportamenti non consoni, tenuti in particolare durante la riunione del 9 aprile del 2021 di cui il verbale è agli atti del presente procedimento.

La **NOME 1** è stata altresì udita dalla **UFF 5** - tali atti sono inseriti nel fascicolo del presente procedimento - nel corso della quale la stessa ha ancora respinto fermamente le accuse ed ha esposto una situazione fattuale assai differente da quella narrata dalle colleghe, ovverosia di un ingiustificato clima di ostruzionismo e persecuzione nei suoi confronti, riferendo altresì una mal distribuzione dei carichi dell'ufficio. Quanto alla mal distribuzione dei carichi di lavoro, ha riferito come questo derivava dal fatto che quelli della dott.ssa **NOME 11**, gravemente malata, dovevano essere divisi tra i vari magistrati in servizio. In tale occasione, la dott.ssa **NOME 1** aveva chiesto anch'essa di essere esonerata perché anche lei malata, ma non era stata ascoltata.

La relativa variazione tabellare, come anticipato, non era stata approvata né dal Consiglio Giudiziario (cfr. Verbale del Consiglio Giudiziario n. 180 del 25 marzo 2019), né dal **UFF 6** (cfr. delibera data **XXX** prot. **XXX**).

Secondo la dott.ssa **NOME 1**, da tale momento sarebbe iniziato il comportamento ostruzionistico e persecutorio nei suoi confronti, che prima invece non esisteva.

* * *

Per entrambi gli addebiti deve assolversi la dott.ssa **NOME 1** perché l'illecito disciplinare non è configurabile essendo il fatto di scarsa rilevanza ex art. 3-bis d.lgs n. 109 del 2006.

Seppur come emerge dai documenti in atti, è provato - stante la concordanza di tutte le relazioni dei magistrati denuncianti ed altresì dai verbali delle riunioni - che l'incolpata abbia mancato a quei fondamentali principi di equilibrio, misura e ponderatezza che costituiscono le precondizioni indispensabili di un esercizio autorevole dell'attività professionale (soprattutto nelle riunioni con i colleghi e le colleghe), è però da ritenere che il fatto sia di scarsa rilevanza per entrambi i capi di incolpazione.

Quanto al capo A) la condotta della dott.ssa **NOME 1** si è sostanziata in un'unica condotta, tra l'altro in camera di consiglio, che consente di ritenere il

fatto come scarsamente offensivo del prestigio e del decoro della magistratura. A tal proposito assume pregnante rilievo il fatto che la parola volgare pronunciata dall'incolpata non è stata sentita da nessuno, nemmeno dai cancellieri chiamati ad assistere all'udienza, motivo per il quale la vicenda può essere ridimensionata sotto il profilo della totale assenza di strepitus e può essere interpretata come uno sfogo personale, occasionale, frutto di un male inteso senso dei rapporti con i colleghi e di un carattere intemperante, ma pur sempre relativo alla gestione dell'udienza e terminato con un nulla di fatto.

Quanto al capo B), se è pur vero che le condotte sono state reiterate, il tutto può comunque essere ricondotto ad unitarietà e per questo essere anch'esso ricondotto ad un giudizio di scarsa rilevanza, considerando anche il fatto che trattasi di condotte spalmatesi nel corso di vari anni, a partire dal 2015.

A fronte di un capo d'incolpazione che richiama un utilizzo costante e ripetuto di un linguaggio aggressivo e volgare, la lettura dei verbali delle dichiarazioni dei vari magistrati escussi dimostra, al contrario, che gli episodi narrati, e quindi in concreto verificatisi, sono soltanto quelli indicati nel capo d'incolpazione (e si tralasciano le discrasie pure riscontrate nel confrontare tali dichiarazioni che, se non servono a porre in dubbio i fatti contestati, certamente sono la spia di quanto minima sia stata la traccia del ricordo rimasta impressa nei testi, a dimostrazione di quanta poca importanza fosse stata agli stessi attribuita), che sono sganciati l'uno dall'altro, che ciascuno di essi si è limitato a singoli sfoghi personali, rivolti a questo o a quel soggetto, ma sempre con riferimento a vicende relative alla gestione dell'ufficio, che tutti gli episodi si sono risolti in un nulla di fatto e sono rimasti privi di conseguenze.

Su tale valutazione incidono anche le documentate condizioni di salute dell'incolpata, che le hanno causato negli anni sicure preoccupazioni e nervosismo rispetto alla gestione del carico di lavoro. Né devono essere taciute le particolari condizioni di difficoltà del Tribunale di Sorveglianza inerenti alla distribuzione del carico di lavoro che avevano portato anche il Consiglio Giudiziario di **UFF 3** ad occuparsi della vicenda e a vedere riconosciute le osservazioni proposte dalla incolpata.

Del tutto assente, infine, risulta essere stata la risonanza all'esterno degli episodi di cui ai capi di incolpazione, motivo per cui, tutte le suesposte valutazioni unitariamente considerate, è possibile ravvisare nelle incolpazioni quei connotati di lieve offensività dei valori tutelati dalla norma.

L'esimente di cui all'art. 3 bis oggi invocata si rende applicabile in tutti i casi in cui, fermo restando il perfezionamento dell'illecito disciplinare, le modalità della condotta e della consumazione di detto illecito non comportino la lesione del bene giuridico tutelato dall'ordinamento disciplinare e non abbiano compromesso l'immagine esterna del magistrato, il quadro dei valori che ne

qualificano la funzione, il prestigio dell'ordine giudiziario, inteso nella sua globalità.

Verificando la casistica, si ricava che l'esercizio della discrezionalità ha individuato essenzialmente alcuni canoni di applicazione, quali l'inoffensività del comportamento e dei suoi risultati, l'assenza di lesione al prestigio della magistratura e del magistrato, l'episodicità del fatto e la positiva valutazione del magistrato e della sua carriera (quest'ultimo sempre come motivo concorrente e mai unica ragione a sostegno della scarsa rilevanza del fatto).

La norma, in definitiva, ispirata ad un criterio di ragionevolezza e di proporzione, a temperamento della durezza del principio di obbligatorietà, codifica il principio di offensività in concreto, secondo il quale la sussistenza dell'illecito va comunque accertata alla luce della lesione o della messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto effettuato ex post (fra le tante, Cass., SS.UU. n. 6468/2015).

Al giudice disciplinare, pertanto, compete ed è imposta una indagine concreta ed ex post che porti ad una valutazione complessiva della vicenda e di tutti i dati fattuali riferibili alla persona dell'incolpato al fine di stabilire se l'oggettiva offensività del riconosciuto illecito perda poi in concreto tale consistenza, finendo per non incidere sul bene giuridico tutelato dall'ordinamento disciplinare.

Nel caso in esame i fatti dettagliatamente indicati nei capi d'incolpazione sono stati ritenuti sussistenti, pur con i limiti sopra esposti e con le contraddizioni pure sopra indicate.

Al contempo, però, per quanto detto innanzi, i fatti in sé, pur se ripetuti, sono risultati non sorretti da un dolo unitario, sono apparsi sganciati l'uno dall'altro, quasi occasionali, sono rimasti del tutto sconosciuti all'esterno, sì da non compromettere nemmeno in parte il prestigio della magistratura, e possono essere ritenuti del tutto inoffensivi ed episodici, comunque privi di quel livello di gravità necessario per ritenere che la vicenda abbia leso l'immagine esterna del magistrato ed il prestigio dell'ordine giudiziario. Negli atti acquisiti si è più volte letto (si vedano le dichiarazioni della **NOME 6**, della **NOME 3** ecc.) che la **NOME 1** aveva un carattere esuberante, che a volte alzava i toni e teneva comportamenti quanto meno inadeguati, pur svolgendo le sue funzioni con impegno. La stessa **NOME 3**, destinataria dell'offesa di cui al capo a), ha parlato di un carattere aggressivo della **NOME 1** ("*sanguigna*" si definiva la stessa incolpata), ma allo stesso tempo affermando che con lei non aveva mai avuto motivo di contrasto personale e di essere sempre riuscita a mantenere con lei un buon rapporto.

Certo, potrebbe obiettarsi che colui il quale ricorre all'utilizzo di parole ed atteggiamenti poco urbani non è un buon magistrato e non svolge serenamente

la propria attività, manifestando incapacità nel relazionarsi con gli altri, ma tali aspetti ben possono essere oggetto di attenzione, ove esulino da mere intemperanze caratteriali (come nel caso in esame), in sede di valutazione di professionalità, sotto il profilo dell'equilibrio, della collaborazione prestata per il buon andamento dell'ufficio, della diligenza manifestata nella partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario ecc..

Per quanto rileva in questa sede, al contrario, si ritiene che i fatti possono essere ricostruiti in termini di scarsa gravità in un contesto che finisce per essere del tutto modesto dal punto di vista del rilievo disciplinare.

In forza di tali considerazioni si ritiene dunque possibile giungere ad una pronuncia assolutoria ex art. 3 bis d. lgs. n. 109/2009.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
visti gli articoli 3 bis e 19 del D. Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109,

assolve

la dottoressa **NOME 1** dalle incolpazioni alla stessa ascritte, perché l'illecito disciplinare non è configurabile essendo il fatto di scarsa rilevanza.
Motivazione riservata nei termini di legge.

Roma, 2023

Il Relatore
(Genantonio Chiarelli)

Il Presidente
(Fabio Pinelli)

Il Magistrato Segretario
(Simona Sansa)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Rosalia Venditti)